

Sent. n. 210/2025 pubbl. il 10/12/2025

Rep. n. 215/2025 del 10/12/2025

1

**RG 105/2025 LIQ. CONTR.**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**PROC. UNIT. 312-1/2025**  
**VINCENTI ROBERTO**  
**(C.F. VNCRRRT83H15F443U)**

**DEPOSITATA E PUBBLICATA**  
**IL 13/11/2025**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - Dott. Lucio Munaro         | Giudice      |
| - Dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero 312-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

Roberto Vincenti

**RICORRENTE**

\*\*\*

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Roberto Vincenti ai sensi dell'art. 268 CCII,  
ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente  
residente a [REDACTED].

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente  
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente,  
evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del  
CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovradebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett.  
c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa  
o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso  
di crisi o insolvenza,
- ha debiti per euro 108.273,27,
- percepisce redditi da lavoro dipendente e non è proprietario di beni immobili,



ritenuto quindi che ricorrono le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Roberto Vincenti,  
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Nicolò Tamponi  
Furlanetto quale liquidatore,  
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;  
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,  
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,  
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,  
dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 9 dicembre 2025

Il Giudice Estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
Dott. Bruno Casciarri

